



Aforismi universitari

di Leonardo Bosi

Ho trovato nel mio archivio un ritaglio di giornale, tratto dal Corriere della sera del 26 maggio 1992. A pagina 5 la giornalista Gianna Fregonara, in una raccolta (a sua cura e responsabilità) intitolata "Viaggio tra le frasi più famose del neopresidente della Repubblica Italiana" (ossia Oscar Luigi Scalfaro), riporta una frase molto categorica che Scalfaro pronunciò con espreso riferimento all'esperienza fatta quale Ministro della Pubblica Istruzione: "Un discorso a parte meritano i cosiddetti baroni delle università. Come ministro della Pubblica Istruzione, sono venuto a contatto con il loro potere, con i loro litigi, con i loro intrighi e ne ho riportato un'impressione penosa... Il vero problema è quello di riuscire ad estirpare una mentalità bacata".

In occasione di alcuni dibattiti promossi dal CIPUR in varie Sedi Universitarie ho citato tale frase, che a questo punto potrei promuovere ad aforisma vista l'importanza del personaggio che l'ha pronunciata e che già appartiene alla Storia. Magari, proseguendo nei sillogismi, potrei anche affermare che tale aforisma di Scalfaro, come quelli a suo tempo del Guicciardini, sintetizza con poche parole lo stato attuale della cultura del nostro Paese ed in particolare, nel nostro caso, di una sua Istituzione (l'Università). Del Guicciardini mi sovvien l'aforisma "Franza o Spagna purché se magna", magari con qualche errore di grafia per cattiva memoria vista la lontananza dell'epoca liceale e magari con la fantasia che si sbizzarrisce nella ricerca di eventuali parallelismi. Ricorderò invece assai bene lo sguardo incredulo ad allibito di chi mi stava ad ascoltare durante tali dibattiti. Qualcuno avrà avuto il dubbio che io mi fossi inventato l'aforisma di Scalfaro, altri si saranno domandati come mai un illustre membro del Parlamento, e poi Presidente della Repubblica, ed ora Senatore a vita, non si sia adoperato ad eliminare baronie ed intrighi e ad "estirpare una mentalità bacata".

Me lo sono domandato anch'io. Scalfaro ha forse creduto che il sistema universitario sia stato improvvisamente bonificato? Scalfaro ricorda che la famosa legge 382 creò arbitrariamente una distinzione tra ordinari ed associati senza che, appunto, la legge delega lo prevedesse? Scalfaro è a conoscenza degli abusi, passati e presenti, nei concorsi universitari (dei quali quelli descritti in questo giornale sono solo la punta dell'iceberg)? Scalfaro sa dirci che differenza c'è tra i professori aggrega-

ti (diventati ordinari ope legis negli anni '70) e gli attuali professori di II fascia (associati), in particolare quelli provenienti dalla posizione di professore incaricato stabilizzato? Scalfaro si ricorda di un Ministro della Pubblica Istruzione (del primo governo Berlusconi) che corse il rischio di esser lapidato dalle lobbies dei baroni universitari per aver affermato che non c'era differenza tra professori ordinari ed associati? Scalfaro è consapevole del fatto che l'attuale meccanismo delle valutazioni comparative impedisce in pratica, per la sua discrezionalità, qualsiasi intervento, perlomeno di controllo, da parte della magistratura?

Potrei continuare ancora ma mi viene il dubbio che Scalfaro abbia ceduto alla nausea conseguente all'"impressione penosa" che egli provò, come Ministro della Pubblica Istruzione, ed abbia quindi preferito disinteressarsi delle vicende universitarie. E' un peccato, perché sto parlando di un Presidente della Repubblica del quale io, come cittadino nonché come servitore dello Stato, devo avere profondo rispetto, un Presidente che io vorrei tuttavia richiamare alla "solidarietà", vocabolo che egli usò ripetutamente nei suoi pubblici interventi.

Spero che quanto sopra sia motivo di meditazione per molti colleghi dei quali vorrei cancellare l'assai frequente rassegnazione. Conosco assai bene le peripezie della vita universitaria. Ed allora è bene continuare in aneddoti ed aforismi. Come già dissi in precedenti articoli, io vengo attaccato per l'opera moralizzatrice che svolgo e quindi denigrato, magari anche nella mia attività scientifica. Vorrei invece segnalare che non troppo tempo fa è apparso su una rivista internazionale ad alto indice di impatto un lavoro (peraltro non l'unico ma solo il più recente) completamente dedicato alla conferma e sviluppo di una mia teoria (previsione delle temperature di fusione per i cristalli ionici); non desidero parlare qui del mio lavoro ma voglio solo far notare che il mio modello fisico è stato usato, nonché riportato in rassegna, da colleghi stranieri e non certo da colleghi italiani, neppure del mio settore, e tanto meno dai colleghi del primo circondario.

Pertanto, come conclusione, ecco qua un nuovo aforisma il cui autore è Max Planck, Premio Nobel per la Fisica (1918): "Una nuova verità scientifica non si afferma convincendo i suoi avversari e illuminandoli, ma piuttosto perché dopo molti anni i suoi avversari muoiono e le nuove generazioni crescono abitate ad essa".

Un'occasione da non perdere: riordino dello stato giuridico dei professori universitari

A PROPOSITO DELLA DELEGA

Il ricorso alla delega, previsto nel primo articolo del disegno di legge in questione, non è certamente una prassi inusuale per quanto riguarda la materia universitaria. Infatti, l'uso della delega era alla base del DPR 382/80 ma, secondo alcuni, fu proprio tale ricorso che consentì la formulazione di soluzioni che non erano state strettamente previste nel relativo disegno di legge. Per evitare un simile rischio e considerando l'argomento così delicato e determinante per lo sviluppo culturale civile ed economico del paese, quale il riordino dello stato giuridico dei Professori Universitari, appare opportuno che si legiferi facendo ricorso alla legge ordinaria. Opportunità peraltro condivisa anche dal Ministro che nel corso degli incontri con le delegazioni sindacali ha manifestato l'intenzione di rinunciare alla delega in favore della legge ordinaria.

Alberto Incuronato a pag. XXX

Quale Università?

Resta valido il classico modello europeo - Istituzione autonoma basata sulla libertà di ricerca ed insegnamento - Risorse adeguate per rendere valido il dettato costituzionale sui "capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi" - Meccanismo selettivo di accesso di alta serietà, responsabilità ed oggettività - Basilare il principio di valutazione, accompagnato da incentivi per i singoli - L'accesso alla fascia alta deve avvenire normalmente per passaggio dalla fascia bassa - In linea di principio siamo per il ruolo unico

di Paolo Manzini

I principi di base su cui riteniamo debba reggersi l'Università di oggi sono semplici.

Il modello classico europeo è e resta valido: una istituzione autonoma, basata sulla libertà di ricerca e di insegnamento, il cui fine, tramite la ricerca, è l'innalzamento della cultura di punta del Paese e la formazione sia della classe dirigente, che degli alti quadri culturali, tecnici e gestionali di cui la società necessita. Questa istituzione, pur basata anche sulla competizione fra strutture statali e non statali accreditate, deve avere una equa base di finanziamento pubblico. Deve avere inoltre le risorse che le mettano in grado di rendere realmente valido il dettato costituzionale sui "capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi".

Nella stesura dello stato giuridico della docenza universitaria, i principi più sopra enunciati devono essere temperati sia da applicazioni pratiche di efficienza, controllo e valutazione non autoreferenziale, e sia da aspettative di possibilità di carriera, che siano di stimolo per i più capaci. Noi siamo convinti che in un settore così delicato l'utilizzo della "carota" sia preferibile e più efficiente di quello del "bastone", ma che la "ca-

rota" debba venire meritata, essendo però possibile a tutti, ma non assicurata a priori, il suo raggiungimento. E che debba essere garantito, tramite una ponderata miscela delle verifiche e dei premi, un elevato standard alla docenza universitaria, nell'interesse della collettività.

Riteniamo che la carriera debba, con rare eccezioni di altissimo livello, iniziare nella prassi normale da una posizione anche non di ruolo, a termine, ottenibile in età giovane e intellettualmente fertile; che in questa posizione, che può essere anche contemporanea agli studi di dottorato, debba predominare l'attività di ricerca, normalmente svolta in gruppi di ricerca assieme a colleghi più esperti, accompagnata da un'attività di tirocinio didattico, anche con momenti di esperienza didattica via via più autonoma. Questo periodo iniziale prelude alla (e può preconstituire la) possibilità di sviluppo in una carriera piena, deve quindi essere contraddistinto da un meccanismo selettivo di accesso di alta serietà, responsabilità ed oggettività, quale può essere assicurato solo da una seria procedura concorsuale su base nazionale. Che debba seguire, entro tempi brevi, ragionevoli e congrui

con le esigenze sia del singolo e sia dell'istituzione, un momento formale di selezione per l'entrata nel ruolo dei professori.

Che questo ruolo debba essere caratterizzato da reali, stimolanti possibilità di carriera per i più capaci ed abili. In linea di principio non ravvisiamo affatto la necessità di suddivisioni all'interno del ruolo dei professori, le funzioni dei quali sono essenzialmente uniche e simili per tutti; possiamo però accettare la divisione in due fasce, in quanto esse, correttamente realizzate, rappresentano una delle possibili soluzioni razionali e non contrarie ai principi di libertà ed autonomia più sopra esposti, senza i quali non esiste una vera docenza universitaria. Che questa docenza fissa possa essere affiancata anche da una docenza temporanea, proveniente dal mondo non accademico, ma portatrice di particolari, elevate competenze.

Che sia basilare il principio della valutazione, da parte dei propri pari a livello nazionale, in una modalità che escluda l'autoreferenzialità, delle attività sia del singolo e sia delle strutture a tutti i livelli. Valutazione accompagnata, ripetiamo, essenzialmente da incentivi, specie per i singoli,

ma anche da sanzioni dei comportamenti non virtuosi, specie collettivi.

Che in generale debba percorrersi il normale cammino, funzionale e non gerarchico, per cui l'accesso alla fascia alta normalmente avvenga per passaggio dalla fascia bassa. Che la permanenza in una funzione non fisicamente usurante e in cui l'esperienza, la professionalità acquisita e la maturità scientifica sviluppata negli anni contano moltissimo, debba poter essere mantenuta anche in età superiore a quella di altri comuni lavoratori.

Che sia necessario che venga agevolato e coltivato il contatto e l'interscambio culturale bidirezionale con l'Europa ed il resto del mondo. Che sia da facilitare la mobilità fra sedi dei docenti, con opportuni meccanismi di incentivazione anche economica e di facilitazioni logistiche, sia di lavoro che abitative.

Che, infine, le elevate funzioni svolte, per il cui svolgimento è necessaria la stabilità del rapporto, specialmente se accompagnate da dedizione dimostrata e risultati conseguiti, vadano adeguatamente ricompensate, sia sul piano monetario che di prestigio sociale.

CIPUR e USPUR ricevuti dalla Moratti

Il giorno 21/05/2003 una delegazione del CIPUR composta dai proff. Manzini, Incoronato e Luciani ha incontrato, insieme ad una delegazione USPUR, il Ministro Moratti, il Capo di Gabinetto avv. Dipace, il Direttore Generale dott. D'Addona e il Capo dell'Ufficio Legislativo avv. Salmi.

Il Ministro ha illustrato le linee politiche degli interventi di propria pertinenza con particolare attenzione alla riforma dello stato giuridico ed alla revisione del DM 509/99. Il Ministro ha sottolineato la propria disponibilità al confronto con le Organizzazioni sindacali e ha manifestato la propria preferenza verso l'utilizzo dello strumento del disegno di legge ordinaria per la riforma dello stato giuridico. Inoltre, ha proposto la costituzione di un primo tavolo con i vertici dell'Amministrazione del MIUR, che è stato fissato per martedì 27 maggio alle ore 18.30 per la definizione sia del calendario degli incontri, sia dell'agenda dei lavori e sia delle modalità operative.

Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi USPUR, la delegazione CIPUR ha ribadito di ritenere prioritario un serio esame della disponibilità economica per la copertura dei vari provvedimenti, dichiarandosi disponibile a portare il proprio contributo lavorando sull'ipotesi scelta dal Ministro, sia essa a costo zero, ovviamente solo per provvedimenti "minori", sia essa più ambiziosa come fini, purché adeguatamente finanziata, nei limiti di capacità di spesa del Paese. In entrambi i casi limite, come pure in quelli inter-

medi, va comunque tenuta presente l'importanza strategica dell'Università e, se del caso, vanno definite eventuali varianti proposte rispetto al modello classico europeo: solo avendo presente l'obiettivo strategico finale ed i limiti tattici che derivano dai mezzi disponibili per il conseguimento, si possono impostare seriamente i progetti necessari. Il Cipur dispone di competenze, ha effettuato studi, ha elaborato, in bozza, anche proposte graduate nel tempo, oltre ai progetti di ampio respiro; può quindi, ed intende, mettersi a disposizione come valido ed utile interlocutore del Ministro, da cui vorrebbe conoscere la scala temporale per la elaborazione dei progetti.

Pur rimandando per approfondimenti al Quaderno CIPUR N° 2, si è richiamata l'attenzione del Ministro sulle peculiarità funzionali dei professori universitari, e sulle conseguenti, necessarie norme di garanzia e salvaguardia per il diritto-dovere di ciascun professore universitario alla pratica "dell'eresia". L'esercizio di tale diritto-dovere appare, invece, gravemente compromesso da non meglio specificate norme di mobilità e flessibilità previste nella bozza del ddl. Si è ribadito il nesso inscindibile tra ricerca e didattica, sottolineando che una buona didattica è inevitabilmente figlia di una buona ricerca e richiamando, quindi, la centralità dell'Università quale sede primaria della ricerca e della didattica. A tale proposito si è sollecitato un maggiore impegno per il finanziamento alla ricerca cosiddetta di base, quale unica reale garanzia per

l'avanzamento delle conoscenze. In relazione al dottorato di ricerca che come in altri paesi sta diventando sempre più passaggio obbligato nel percorso formativo dei professori universitari, si è invitato il Ministro a prendere in considerazione la modifica delle relative norme di accesso. Le normative sia di reclutamento e sia di progressione di carriera dei professori universitari saranno prive di efficacia nella selezione dei meritevoli se non si garantisce l'accesso dei meritevoli già al livello del dottorato di ricerca. Al riguardo si è, sia pure brevemente, fatto riferimento ad esperienze di altri paesi rimandando al tavolo tecnico per gli approfondimenti, e si è sottolineato come intervenendo a livello dell'accesso al dottorato di ricerca i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera dei professori universitari possono, di conseguenza, essere estremamente semplificati. Infine si sono portati, in acconto, casi concreti per la soluzione, ad esempio, dei problemi in capo a ricercatori e professori per il mancato rispetto delle scadenze concorsuali previste dal DPR 382/80, dei problemi generati da disarmoniche applicazioni di norme e di quelli derivati da sentenze contraddittorie, a livello di singole sedi universitarie.

Il Ministro ha concluso richiamando le ristrettezze economiche del momento, affermando comunque la ferma intenzione di procedere verso l'ulteriore elaborazione dei progetti accennati nel primo intervento e la stesura di linee guida di definizione del quadro del sistema universitario.

PM.

Quanti siamo?

di Paolo Manzini

In un tempo molto breve, chi di dovere dovrà prendere delle importanti decisioni riguardanti il sistema universitario nel suo complesso, e alcune categorie di Docenti in particolare. Sono in circolazione dati apparentemente molto precisi, ma che ci risultano essere molto datati, il CIPUR viceversa ritiene necessario che, viste anche le ristrettezze economiche, si facciano bene tutti i conti prima di prendere decisioni. Ripartiamo pertanto alcuni dati relativi alla consistenza della Docenza universitaria italiana, come risulta dalla situa-

presente che un anno fa (al 1.1.2002) i nostri conteggi davano 54.856 docenti in servizio. Sempre senza esprimersi in merito al quesito, ma fornendo solo dati, il rapporto fra studenti (ultimo dato disponibile MIUR, sempre al 1.1.2002: 1.722.457) e docenti di ruolo è di 29,52 a 1. Pare che sia fra i più alti in Europa, benché qualcuno abbia recentemente contestato il dato. Per informazione e confronto, fra i paesi che hanno dimensioni di popolazione studentesca paragonabili alla nostra, il Regno Unito ha circa 135.000 docen-

Ancora, quanti colleghi sono ordinari o confermati e quanti sono straordinari o non confermati? Professori di ruolo di prima fascia 11.180 ordinari, 6.337 straordinari. Professori di ruolo di seconda fascia 10.297 confermati, 8.476 non confermati. Ricercatori ed Assistenti di Ruolo 15.541 confermati, 6.509 non confermati. Quest'ultimo dato lo forniamo con ampio "beneficio di inventario", dato che interrogando il database in altra forma otteniamo 9.453 ricercatori (ed assistenti!!!) in classe stipen-

Tabella 1

Professori di ruolo di I fascia 17.517 pari al 30,03 %
Professori di ruolo di II fascia 18.733 pari al 32,18 %
Ricercatori ed Assistenti di Ruolo 21.839 pari al 37,79 %

zione al 9 maggio 2003. Come è noto, dal primo gennaio di quest'anno non sono possibili assunzioni a tempo indeterminato, quindi a meno di eventi fortuiti e/o di volontarie dimissioni, la "fotografia" che qui riportiamo deve ritenersi valida dal primo gennaio sino al 31 dicembre, quando dovrebbe cessare il blocco delle assunzioni.

Quanti siamo? Fra professori di prima e seconda fascia, ricercatori ed assistenti siamo 58.340. Siamo tanti, siamo pochi?

Questa sarebbe un'opinione, non un dato, quindi non la esprimiamo, facciamo però

diagonale corrispondente alla retribuzione del ricercatore non confermato; anche per i professori la differenza fra i due metodi di interrogazione c'è, ma è piccola, sull'ordine di grandezza del centinaio al massimo, mentre qui siamo vicini al rapporto di 2 a 3 fra i due dati!

Infine, quanti colleghi sono a

diagonale corrispondente alla retribuzione del ricercatore non confermato; anche per i

professori la differenza fra i due metodi di interrogazione c'è, ma è piccola, sull'ordine di grandezza del centinaio al massimo, mentre qui siamo vicini al rapporto di 2 a 3 fra i due dati!

Infine, quanti colleghi sono a

Tabella 2

Professori di ruolo di I fascia 1.165 pari al 4,69 % dei 17.517
Professori di ruolo di II fascia 1.142 pari al 6,08 % dei 18.733
Ricercatori ed Assistenti di Ruolo 1.198 pari al 5,49 % dei 21.839

maggiore sia di quello dei professori di prima fascia, sia di quello dei ricercatori. In realtà i dati sono questi (vedi tab. 1): certo non è la piramide di chi vorrebbe un rapporto di 1:2:4, ma il fatto che sia una piramide a gradoni tipo quella di Saqarah non sembra discutibile.

tempo definito? (vedi tab. 2). Complessivamente, 3.505, ossia il 6,01 % di tutti i docenti. Ma se si tiene presente il fatto che i 6.509 Ricercatori non confermati non hanno la possibilità di opzione, il dato sale al 6,76 % dei potenziali optanti fra tempo definito e tempo

Incontro tecnico al MIUR

Il 27 maggio 2003 una delegazione del CIPUR composta dai proff. Manzini, Incoronato e Luciani ha partecipato, insieme ad una delegazione USPUR, ad un incontro tecnico con il

Defiscalizzazione delle elargizioni fatte alle Università

Capo di Gabinetto MIUR avv. Dipace, il Direttore Generale dott. D'Addona, il Capo dell'Ufficio Legislativo avv. Salmi, il Dott. Masia ed altri dirigenti, sui problemi della riforma dello stato giuridico e dalla revisione del DM 509/99. La delegazione ministeriale ha presentato il problema: i vincoli di bilancio non fanno prevedere, almeno nel breve e medio periodo, disponibilità economiche con cui far fronte alle necessità delle riforme, che peraltro sono urgenti. La proposta operativa è di considerare il testo provvisorio della bozza di revisione del DM 509/99, che viene distribuita, e le ben note linee guida, presentate dal Ministro a CRUI e CUN, come documenti di riferimento, su cui far pervenire proposte di emendamenti.

Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi USPUR, la delegazione CIPUR ha proposto un provvedimento che defiscalizzi le elargizioni a

vario titolo fatte alle Università, quindi favorendo e incoraggiando i potenziali sponsor e la eliminazione dei vincoli alla contribuzione studentesca, o almeno la modifica del limite del 20% del FFO; infatti gli atenei non potrebbero imporre tassazioni troppo elevate, senza essere "puniti" da cali di iscrizioni. D'altra parte un calo di assegnazione di

FFO ha oggi come conseguenza la necessità anche di una riduzione delle contribuzioni per rispettare il vincolo, con le ovvie conseguenze sul bilancio; inoltre, a parità di FFO, un ateneo che avesse un cospicuo aumento di immatricolazioni, quindi "virtuoso", avrebbe l'obbligo di ridurre i contributi individuali, per lo stesso motivo.

Esprimendo dubbi sulla percorribilità politica dello scivolino anche parziale dei contributi studenteschi, la delegazione MIUR ricorda che un provvedimento per la defiscalizzazione delle somme elargite agli Atenei è già allo studio; fra le possibili voci di reperimento di risorse

vengono accennati un ripensamento del monte supplenze, anche in vista dell'introduzione delle 120 ore di didattica, su cui i rappresentanti delle due associazioni hanno espresso le loro gravi perplessità, e la riconsiderazione del collocamento in fuori ruolo per età.

L'incontro viene poi aggiornato ad una data successiva all'arrivo al MIUR dei documenti

USPUR e CIPUR con le proposte concrete.

PM.

Gravi perplessità sul reperimento di fondi dal monte supplenze

Aumento ISTAT per il 2003

Riceviamo dal Collega Paolo Gianni del CNU di Pisa questo messaggio, che volentieri pubblichiamo.

Vi informo che l'ISTAT ha determinato nel 2,75 % l'aumento retributivo medio delle categorie contrattualizzate del pubblico impiego nell'anno 2002. Pertanto a partire dal Gennaio 2003 le retribuzioni dei docenti universitari dovranno essere aumentate di tale per-

Comunicato della sezione contenzioso

Ricorso A/99

Dopo un attento esame del meccanismo della sentenza negativa del TAR Trieste si ritiene opportuno proporre appello al Consiglio di Stato.

L'appello vuole avere la classica funzione di "lepre" sia per l'eventuale sollecitazione degli altri ricorsi A/99 giacenti presso i vari TAR, che per l'eventuale appello relativo ai medesimi in caso di persistenza di esiti negativi.

Poiché le deleghe rilasciate dagli aderenti comprendevano anche l'eventualità di un appello non è richiesta, per i colleghi triestini, una ulteriore raccolta delle firme di delega. L'appello viene effettuato a spese del CIPUR e nulla è richiesto, stante la funzione dell'appello, ai colleghi triestini.

Ricorsi del CIPUR

E' bene rammentare ai colleghi che i ricorsi sotto l'egida del CIPUR Nazionale sono SOLO quelli organizzati e gestiti dalla Sezione Contenzioso, per i quali i versamenti delle quote di adesione, comprensive delle eventuali spese giudiziarie in caso di "sconfitta", sono effettuati mediante il bollettino di c.c. postale prestampato intestato al CIPUR. NESSUN STUDIO LEGALE E' AUTORIZZATO AD AGIRE IN VESTE ORGANIZZATIVA PER I RICORSI CIPUR NAZIONALI.

I colleghi sappiano che l'adesione ad iniziative di tale tipo non implica in alcun modo un coinvolgimento a garanzia del CIPUR: il rapporto che viene a crearsi è di tipo diretto fra studio legale e cliente con tutto quanto questo può implicare.

Occorre chiarire che analogo non coinvolgimento e totale assenza di garanzie da parte del CIPUR Nazionale sussistono anche nel caso in cui i ricorsi o gli appelli sono proposti e gestiti dai Presidenti delle Sezioni CIPUR delle varie Sedi.

Vittorio Mangione

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci CIPUR

In ottemperanza all'art. 6 dello Statuto del CIPUR, il 20 settembre 2003 alle ore 9.00 è convocata presso l'Hotel Waldorf , Viale Vespucci n. 28 Rimini, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del CIPUR, con il seguente Ordine del Giorno:

- ratifica del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Centrale;
 - ratifica dei regolamenti interni approvati dal Consiglio Centrale;
 - eventuale ratifica di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ove discusse ed approvate dal Consiglio Centrale.
- Ricordo ai Sigg. Soci che l'A.G. ordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente Nazionale
Prof. Paolo Manzini
Perugia 24 giugno 2003

Abuso di titolo?

In medicina siamo tutti professori

Una sentenza della Corte di Cassazione precisa chi si può fregiare del titolo di professore

di Francesco Sorrentino

Una sentenza della Corte Costituzionale precisa a chi tocca il titolo di professore; ma nessuno la osserva. Cosa fanno gli Ordini dei Medici?

È senz'altro una questione di poco conto ma è una questione di principio. Una affermazione, inventata non so da chi, sostiene che: "Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna". Questa affermazione, pronunciata molto spesso con malizia da chi non fa parte del mondo accademico, viene fatta con lo scopo di sottolineare la predominanza della capacità di fare rispetto alla capacità di sapere. Non c'è dubbio che molte volte questa affermazione risponde alla verità. Ciò accade particolarmente nelle facoltà di medicina, dove l'arruolamento dei docenti avviene esclusivamente sulla base della produzione scientifica senza che venga tenuto conto dell'attività assistenziale, che si acquista frequentando assiduamente le corsie e le sale operatorie. Ciò ha fatto sì che, in molti casi, a dirigere reparti di medicina e chirurgia siano stati chiamati docenti che non hanno mai visitato un malato o eseguito un intervento chirurgico. Ma questa affermazione non attesta il contrario, cioè che chi sa fare debba anche sapere insegnare. Purtroppo nella prassi si sta verificando che, medici ospedalieri, non tutti, senza alcuna esperienza didattica siano stati promossi "professori". Un tempo c'era la "libera docenza" che si otteneva sottoponendosi ad un esame al cui confronto, gli attuali

concorsi di reclutamento dei professori universitari, le valutazioni comparative ed i concorsi ospedalieri fanno sorridere. Ricordo per i più giovani come tale esame era strutturato. Si iniziava con la discussione dei titoli scientifici, si proseguiva con una prova pratica al letto del malato che prevedeva, oltre all'esame clinico, la interpretazione di indagini strumentali (radiografie, elettrocardiogrammi, esami poligrafici...), la lettura di vetrini istologici ed ematologici) ed una lezione di 45 minuti su un argomento sorteggiato 24 ore prima. Questa rimpiazzata istituzione fu abolita perché chi la gestiva ne fece un uso improprio, lo stesso uso che si è fatto oggi delle valutazioni comparative. Ma con una differenza sostanziale: allora la libera docenza non comportava l'inquadramento nel ruolo dei docenti, ma era un titolo da spendere in eventuali concorsi, sia universitari che ospedalieri. L'unico vantaggio che comportava era la possibilità, per il possessore, di aumentare l'entità della sua parcella professionale. Io ho conseguito la libera docenza e posso affermare che è stato l'esame più difficile che abbia mai sostenuto. Oggi, invece, si fregia del titolo di "professore" ogni dirigente ospedaliero il cui reparto viene inserito in una scuola di specializzazione, a prescindere dalle sue attitudini e capacità di insegnamento.

A chi tocca in realtà il titolo di Professore? Esiste una sentenza della Corte di Cassazione a

sezioni unite (sentenza n.870-29/1/1991) che ha deliberato che possono far uso del titolo di professore: 1) i Professori universitari di ruolo: ordinari, straordinari ed associati; 2) i Professori a contratto ex art. 25 DPR n. 382/80 o ex art. 100 DPR n.382/80 o ex art. 4 DPR n. 162/82; 3) i Liberi Docenti con docenza confermata, ex art. 10 legge 30/12/1958 n. 1175.

Questa sentenza però precisa che, per i professori a contratto la dizione, "Professore" deve essere accompagnata dall'indicazione, senza abbreviazione, "a contratto in ... o presso la facoltà di ... o la scuola di ... per l'anno accademico ..." (Ad esempio: dott. Mario Rossi-Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in ... dell'università di ... per l'anno accademico ...). I liberi docenti devono accompagnare alla dizione "Professore" l'indicazione di Libero Docente (anche abbreviata L.D.) specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza (ad esempio: Prof. Mario Rossi- Libero Docente in anatomia Patologica). Ovviamente ci si guarda bene, da parte degli interessati, di far sapere che il dott. Mario Rossi è professore a contratto (titolo temporaneo)... ma è molto più semplice la scorciatoia di appellarsi "tout court" Professore. A chi tocca il compito di fare osservare la legge? Gli Ordini dei Medici non avrebbero il dovere di vigilare? Mi risulta che qualche ordine (Treviso) lo ha fatto per disciplinare la pubblicità sanitaria.

Università nell'Europa della conoscenza
Professori: fatevi riformare

Si è svolto un convegno al quale sono intervenuti l'On. Franca Bimbi della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il Prof. Giovanni Cordini del Coordinamento sindacati e organizzazioni della docenza, il Prof. Nino Dazzi del Nucleo di valutazione dell'Ateneo "La Sapienza" di Roma, il Dott. Augusto Palombini della Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani ed il Prof. Cristiano Violani del Consiglio Universitario Nazionale.

Il Convegno, presieduto dal Prof. Fulco Lanchester, Presidente della Facoltà di Scienze Politiche, ha messo in evidenza due cose:

1) In ambito europeo c'è moltissima la strada da percorrere per ottenere una reale omogeneizzazione delle realtà universitarie;

2) sono tutti convinti della situazione disastrosa in cui versa l'università italiana.

Su quest'ultimo punto sono stati versati fiumi di lacrime ma, indipendentemente dall'ideologia politica degli interventi dei convenuti, tutti hanno manifestato la convinzione della necessità di una rifondazione del sistema universitario con il recupero di quella meritocrazia di cui oggi si sono perse tutte le tracce.

E' apparso anche chiaro come il progressivo ed accentuato disinteresse dei giovani per gli atenei accademici sia riconducibile sia al basso livello remunerativo sia alla "mafiosità" ancora vigente nel sistema.

E' stato posto l'accento sul basso livello di finanziamento concesso all'università che appare insostenibile ma alla cui ori-

gine va posta la scarsa fiducia in un sistema che ha saputo produrre solo ciò che attualmente è sotto i nostri occhi.

L'invito proferto dall'On. Bimbi alla comunità accademica di "voler essere riformata" appare in conseguenza ragionevole mentre a mio parere non è ragionevole immaginare di ottenere una spinta significativa da parte della comunità europea.

L'Europa ci è stato imposto ma se la riforma del sistema universitario non avverrà in termini realmente innovativi, gli altri paesi europei non si abbandoneranno a manifestazioni di straziante cordoglio.

Un proverbio, ma l'Europa unita non ha nulla a che fare con il cielo.

Un saluto

Marcello Scalzo

Proposta di riforma del 3 + 2
Facili Cassandre

Come preventivato la riforma della didattica deve essere riformata. Non fa piacere fare le Cassandre, ma in numerosi articoli avevamo denunciato i limiti di una riforma fatta in fretta e senza la necessaria copertura finanziaria. Da queste colonne abbiamo, a più riprese, denunciato le difficoltà di applicazione della nuova legge. Ed in realtà non eravamo stati i soli. Tutti ricordate gli appelli di autorevoli docenti, tra cui Canfora e Panebianco, che richiedevano alcune modifiche prima di far partire la riforma. Il ministro Moratti, attento a questi appelli e cosciente delle difficoltà di applicazione, in uno dei suoi rari e parchi interventi sui problemi universitari, concesse a quegli Atenei che non si ritenessero pronti,

la possibilità di far slittare l'inizio della riforma. Ma nessuno ne tenne conto. Oggi dopo un primo bilancio ci si accorge che la riforma non ha risposto alle attese. E' forse prematuro fare un bilancio definitivo, ma certo molte cose proprio non vanno. Ed allora la Moratti propone una modifica della legge, pur mantenendola vigente. Cosa cambia con le nuove modifiche proposte: al primo anno si studieranno le discipline di base. L'anno si conclude con un esame che consentirà di acquisire i crediti per proseguire gli studi. La scelta potrà essere fatta o verso una laurea professionalizzante, (che in una prima versione non avrebbe dato il titolo di dottore, ma pare che ci sia stato un ripensamento) o verso una laurea metodologica che prevede un

primo biennio che crea la base per la specializzazione degli ultimi due anni. Alla fine del ciclo si consegue la laurea definita magistralis. Sull'argomento troverete approfondimenti alla pag. 8. Anche questa modifica però mantiene il suo peccato originale. Viene proposta a costo zero. Una seria riforma capace di dare nuovamente forza a Scuola e Università avrebbe dovuto mettere in conto un adeguato impegno economico per la ricerca e la formazione ed anche per adeguare la retribuzione dei docenti ai livelli europei. Senza adeguati investimenti si possono fare solo riforme burocratiche e non vere e serie riforme strutturali. Una riforma a costo zero è come voler fare le nozze con i fichi secchi

ES.

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità

1. Al fine di sopprimere alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19

ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università."

Art. 3.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Riordino dello stato giuridico dei professori universitari

Segue da pag. 1

COSA SIGNIFICANO UNIVERSITÀ E PROFESSORE UNIVERSITARIO

È stato più volte sottolineato che l'università gode di una posizione permanente d'influenza sociale. La sua funzione nel campo dell'istruzione la rende indispensabile e ne fa automaticamente un'istituzione decisiva per la formazione della coscienza sociale. In un mondo incredibilmente complicato, essa costituisce l'istituzione centrale che organizza, vaglia e trasmette il sapere. In virtù di tali peculiarità che caratterizzano l'istituzione Universitaria il Professore Universitario, nell'esercizio della propria funzione, non fa alcun giuramento di fedeltà alla repubblica, ma, di fatto, ha prestato giuramento alla libertà della ricerca in nome della quale è pronto, se ciò è necessario per l'avanzamento delle conoscenze, anche a violare le leggi correnti che governano i vari campi del sapere. Il Professore universitario è, in certo senso, fuori dell'ordinario e opera tra passato e futuro in bilico tra il rispetto dei canoni vigenti e la loro critica. La storia del progresso delle conoscenze è un clogio all'eresia e proprio per tutelare il diritto all'eresia e per incoraggiare l'esercizio dello stesso, il Professore Universitario gode del privilegio delle garanzie costituzionali di libertà di ricerca e di didattica ed è protetto dalla inamovibilità. La proposta d'introdurre, per la prima volta nella storia dell'Università italiana, non meglio specificata flessibilità nel rapporto di lavoro e di mobilità è una grave minaccia delle garanzie costituzionali e dell'inamovibilità.

Va inoltre sottolineata la necessità che l'Università e la Ricerca debbono essere considerate questioni d'interesse nazionale e in quanto tali non possono e non debbono essere interessate dalle modifiche - passate e future - del titolo V della Carta Costituzionale. Deve essere incrementato notevolmente l'impegno dello Stato nel finanziamento della ricerca. A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che investimenti nella ricerca, cosiddetta di base, sono possibili solo da parte di un'entità statale che, a differenza di un'impresa, non si pone come fine il profitto o la produzione di beni da commercializzare. Un tale tipo d'investimento costituisce la premessa per future scoperte, e un paese che adotta una tale strategia d'investimento investe sul proprio futuro. Si noti che solo investendo fortemente nella ricerca, cosiddetta di base, è possibile ad un "Einstein" di ottenere un finanziamento per le proprie ricerche che la cui immediata applicabilità è nulla ma la cui influenza sull'avanzamento delle conoscenze può risultare, ovviamente solo a posteriori, epocale.

RICERCA E DIDATTICA UNIVERSITARIA. UN LEGAME INSCINDIBILE.
L'abolizione del tempo pieno, vista la compatibilità sia con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna sia con l'esercizio di incarichi

retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private e l'introduzione di generalizzati e non meglio specificati requisiti professionali nei

Va incrementato notevolmente l'impegno dello Stato nel finanziamento della ricerca

bandi biennali per il conseguimento di giudizi d'idoneità tendono ad ancorare, in maniera preponderante, l'attività del Professore Universitario alla docenza ed alla professione relegando ad un ruolo secondario la ricerca, per il cui svolgimento sono previsti strumenti per incentivare il reclutamento di addetti. Appare necessario ricordare, ancora una volta, che la qualità dell'attività didattica di un Professore Universitario è strettamente dipendente dalla qualità della propria ricerca scientifica. Per questo motivo le Università debbono continuare ad essere le sedi primarie della ricerca e della didattica, come, peraltro ribadito dalla Magna Charta delle Università Europee nella dichiarazione di Bologna del 1988. Spostare sempre più al di fuori dell'Università l'attività di ricerca, focalizzando sempre più l'attività dell'Università sulla didattica, trasformerà l'Università stessa in una sorta di liceo superiore.

QUALE DIDATTICA?
L'analisi delle mutazioni intervenute sullo scacchiere geoeconomico mondiale, in particolare con riferimento al costo lordo orario della manodopera che già qualche anno fa mostrava forti variazioni, dato che risultava pari a "24 dollari in Italia, 7 a Singapore e Hong Kong, 1,5 in Malesia e Indonesia, 1 in Cina, meno di 1 in Vietnam, Laos, Cambogia, Birmania, Corea del Nord", indica che le aziende che producono beni materiali vanno insediandosi proprio in questi ultimi paesi. Questo dato taglia fuori dalla produzione di beni materiali, i cosiddetti paesi industriali avanzati, tra i quali l'Italia. Pertanto se il nostro paese vuole continuare a far parte di quel blocco di paesi che comprende Stati Uniti, Giappone, Svezia, Finlandia, Danimarca, Inghilterra, Germania deve "produrre" soprattutto beni immateriali. Ne deriva che l'Università non deve essere una sorta di agenzia di addestramento di forza lavoro. Pertanto, una didattica universitaria incentrata su una forte preparazione di base è indispensabile per la formazione di persone strutturalmente preparate sia alla produzione di queste tipologie di beni e sia all'adattamento a situazioni del mercato del lavoro estremamente mutevoli quali quelle di un paese occidentale avanzato. Pertanto, come è stato già sottolineato, nell'attuale contesto l'unica risposta possibile da parte del sistema universitario è formare "thinkers" e non "doers".

RETRIBUZIONE A "GEOMETRIA VARIABILE". A QUALI CONDIZIONI?
La retribuzione - comunque da incrementare significativamente rispetto a quella attuale - strutturata in due parti, una fissa e l'altra variabile può essere condivisibile, ma appare necessario definire i rela-

tivi rapporti. Inoltre, se l'Università è la sede primaria della didattica e della ricerca l'erogazione della parte variabile deve essere ancorata alla valutazione di tali attività. Pertanto appare improprio includere le attività d'acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, oggetto di specifico incarico conferito con contratto individuale, tra quelle da valutare per l'erogazione della parte variabile. Non si rafforzano né il ruolo e neppure la funzione dell'Università incentivando la trasformazione dei Professori Universitari in promotori finanziari.

CONTENZIOSO STATO-DOCENZA UNIVERSITARIA. È POSSIBILE CHIUDELO

La redazione delle norme di "Riordino dello Stato Giuridico dei Professori Universitari" potevano essere l'occasione per sanare un contenzioso tra Stato e Docenza Universitaria che si protrae dal 1980. In sostanza, per quanto riguarda i concorsi, l'applicazione del DPR 382/80 è stata disattesa relativamente all'articolo 5 (i cosiddetti novennalisti), e si è dimostrato impossibile rispettare la scadenza biennale, ad anni alterni, per concorsi nazionali di Professori di ruolo di I e II fascia. Infatti, rispetto agli 8 concorsi preventivati ne furono espletati soltanto 3. Il risultato è che molti Professori di ruolo di II fascia e molti Ricercatori sono stati privati delle possibilità di poter partecipare a tutti i concorsi, previsti dalla normativa vigente, per progredire in carriera. È stato dimostrato che è possibile risolvere questo contenzioso prevedendo

Le Università debbono continuare ad essere le sedi primarie della ricerca e della didattica

la possibilità di idoneità in soprannumero, rispetto alle due previste dalla 210, per Docenti meritevoli con un'anzianità nel ruolo non inferiore a 16 anni. Il tutto senza aggravio di spesa per il sistema universitario nazionale ma con un notevole vantaggio economico per il sistema paese e, cosa parimenti importante, potendo liberare notevoli risorse da destinare al reclutamento di nuove leve per l'Università. Se un tale meccanismo fosse posto in essere si darebbe una risposta adeguata alle aspettative di progressione di carriera dei Docenti, Professori di ruolo di II fascia e Ricercatori. In questo caso avendo offerto quella possibilità di valutazione che nei fatti era stata prima negata, sarebbe proponibile la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori. Va comunque evidenziato che se il ddl prevede, esplicitamente, la messa ad esaurimento del ruolo dei Ricercatori, comporta anche, di fatto, il "congelamento" di quei Professori di ruolo, Associati e Ordinari, che non dovessero optare per il nuovo regime.

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA. È NECESSARIO PARTIRE DALL'ACCESSO AL DOTTORATO DI RICERCA
Il meccanismo dei giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei pro-

fessori associati per settori scientifico disciplinari, richiamati concorsi nazionali, anch'essi distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, appena ricordati a proposito del DPR 382/80. La trasformazione dell'attuale valutazione comparativa locale, prevista dalla 210, in giudizio d'idoneità nazionale viene, evidentemente, ritenuta condizione necessaria per migliorare la qualità della procedura. Se si ritiene che la centralizzazione offre una tale garanzia bisogna esigerla innanzitutto per la valutazione comparativa per l'accesso al dottorato di ricerca che, invece, non è affatto interessata dal presente disegno. Se dal punto di vista formale si può obiettare che il disegno di legge ha a che fare con i candidati a Professori Universitari e non con i candidati a Dottori di Ricerca, è pur vero che il Dottorato di Ricerca si configura sempre più come il canale d'accesso alla carriera universitaria e, pertanto, è proprio a questo livello che è necessario agire per cercare di garantire l'accesso ai migliori. Per questo motivo in alcuni paesi si prevede un momento di valutazione nazionale proprio per l'accesso ai Dottorati di Ricerca. Ad esempio, per l'accesso al PhD, almeno nelle Università USA di serie A, bisogna ottenere un'idoneità con un esame, il Graduate Research Exam (GRE), che viene svolto non solo in tutti gli USA, ma anche presso le Ambasciate USA di tutto il mondo. Le buone Università americane, infatti, sono sempre state interessate, ancor prima che si parlasse di globalizzazione, a selezionare i migliori a livello globale. Lo studente che si sottopone al GRE, all'atto dell'esame indica i nomi delle Università dove vuole che i risultati del suo esame siano inviati.

L'erogazione della parte variabile deve essere ancorata alla valutazione delle attività svolte

Allo stesso modo si sottopone al GRE, all'atto dell'esame indica i nomi delle Università dove vuole che i risultati del suo esame siano inviati. Alle singole Università arrivano quindi solo i risultati del GRE degli studenti che le hanno scelte quali potenziali sedi dove svolgere il programma di PhD. Per ogni Università ci sarà quindi una lista di idonei in numero variabile da Università ad Università. Il GRE è un esame con quesiti tipo "multiple choice" e si compone di 5 argomenti: Matematica, Cultura Generale, Storia Americana, Lingua e la materia specifica di interesse dello studente. La soglia per l'idoneità varia ogni anno in funzione della media dei voti della selezione internazionale. Nella scelta, quindi, dei meritevoli i Professori Universitari non intervengono assolutamente. Solo quando la lista di idonei attraverso il GRE è stata definita, può intervenire la cooptazione. In che modo? Le singole Università graduanano in effetti sia i Dipartimenti che i Professori meritevoli. Le Università ripartiscono le borse di PhD fra i singoli Dipartimenti, con criteri riguardanti meritiocratici, basandosi sulla produzione scientifica. Ogni Dipartimento a sua volta procede ad una graduazione dei Docenti, per cui come Tutor dei PhD sono scelti i Professori meritevoli, non essendo contemplato che un Professore con un record scientifico molto scadente possa ri-

sultare Tutor a scapito di altri colleghi con buon record scientifico. Ciò premesso il Professore meritevole viene invitato a scegliersi il suo studente di PhD nell'ambito della graduatoria degli idonei risultante dal GRE, indipendentemente dalla posizione occupata dallo studente nella graduatoria stessa. A questo punto del processo interviene, molto spesso in modo anche decisivo, quella che è la "recommendation" (attenzione: non è l'italica raccomandazione, ma bensì una segnalazione di merito). Sulla base quindi anche di lettere di "recommendation" il Professore americano opera la sua selezione. Nel sistema americano, diversamente da quanto si verifica in Italia, il Collegio dei Docenti di PhD viene costituito ad hoc per ogni specifico studente. Il Collegio lo costituisce, in assoluta autonomia il Tutor, scegliendo 5-6 esperti della materia specifica del programma di PhD, a livello mondiale. Il PhD rappresenta il momento di massima specializzazione dello studente, quindi non può che essere valutato da un Collegio di Esperti.

In sintesi, negli USA, per quanto riguarda il Dottorato di Ricerca: · viges un'efficace procedura di valutazione a livello nazionale per l'accesso al Dottorato di Ricerca; · si eliminano interferenze indebitate nella valutazione degli idonei per l'accesso al Dottorato di Ricerca; · si combatte il localismo in quanto uno studente laureatosi in una sede finisce, in genere, col fare il Dottorato di ricerca in una sede diversa da quella dove ha conseguito il Bachelor; · si è obbligati a valutare le Università, i Dipartimenti e i Docenti.

Sempre con riferimento agli USA, vale la pena sottolineare che tutti i docenti (dal ricercatore all'ordinario) vengono assunti per concorso pubblico, nel senso che chiunque può far domanda (c'è ovviamente la piccolissima differenza che quando comincia un "concorso" non si sa mai chi sarà il vincitore) e la procedura concorsuale è, inutile dirlo, molto snella e poco dispendiosa e parte con un avviso a pagamento che ciascuna Università, indipendentemente dalle altre, pubblica su di una rivista di settore. Altra cosa sono, invece, gli avanzamenti di carriera che avvengono tramite concorsi riservati, nel senso che ciascun docente viene valutato individualmente, e non c'è bisogno che "si liberi un posto" nella qualifica superiore (e corrispondentemente il passaggio di grado non libera uno al livello inferiore). Nella grande maggioranza degli atenei USA, un professore-ricercatore deve essere valutato entro la fine del sesto anno. Se la valutazione è positiva, il professore-ricercatore viene assunto a tempo indeterminato, la cosiddetta "tenure", e di solito, ma non necessariamente, promosso a professore associato. Se la valutazione è negativa, il professore deve lasciare quell'università dopo un certo periodo prefissato (di solito un anno). Non ci sono invece casi di assunzione per il passaggio da professore associato a professore ordinario, anche se di solito è ritenuta normale una permanenza nella qualifica di almeno 4-6 anni. Le valutazioni per promozione a professore ordinario di solito avvengono una volta l'anno, e chi voglia essere preso in considera-

zione deve farne richiesta al proprio direttore di dipartimento entro una certa data di ogni anno. Una valutazione negativa non comporta la perdita dell'impiego. In sintesi, negli Usa, per quanto riguarda la docenza universitaria: · il precariato di norma dura solo 6 anni e non gli oltre 20 come risulta sommando i vari periodi a contratto previsti nel ddl in esame; · per l'accesso al ruolo dei Professori Universitari e per l'avanzamento di carriera la procedura è gestita a livello locale; · l'avanzamento di carriera è una valutazione riservata. Si noti che il periodo iniziale della docenza è caratterizzato da un rapporto a tempo determinato al termine del quale si è obbligatoriamente valutati. Inoltre non scandalizza alcuno che per progredire in carriera ci si sottoponga ad una valutazione riservata e che, quindi, per dirla all'italiana, "il candidato locale vince". Anche perché, un'università i cui professori non progredissero in carriera sarebbe un'università

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Quaderno CIPUR n. 2.


La caratterizzata da un corpo docente di pessima qualità. Inoltre la gestione a livello locale delle procedure di accesso e di avanzamento costa molto poco all'Università. In Italia, invece, le procedure in vigore sono un autentico salasso per la Università. È stato calcolato che nel periodo 1999-2002 per l'applicazione delle nuove procedure di valutazione comparativa le Università abbiano sborsato più di Eur 63.000.000,00 pari al 12% del COFIN 2001! Non può non colpire il fatto che agendo su un aspetto apparentemente secondario quale l'accesso al Dottorato di Ricerca è possibile incidere positivamente su molti aspetti determinanti del funzionamento dell'istituzione universitaria.

Sebbene, come già sottolineato, l'accesso al Dottorato di ricerca non sia contemplato in alcun punto del ddl, va dato atto al Ministro che si è dichiarato disponibile a considerare la questione. IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI: OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

Per quanto riguarda i decreti legislativi necessari per l'applicazione del disegno di legge si sottolinea che, secondo il disegno di legge, tali decreti saranno emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (di concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere, delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni. Tale parere appare sostanzialmente non vincolante e non obbligatorio in quanto superato il predetto limite temporale il Ministro comunque emana i relativi decreti. Lo stesso dicasi per le ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi che possono essere adottate con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure di cui sopra. Appare indispensabile che i pareri delle competenti commissioni parlamentari siano, invece, obbligatori e vincolanti.

ALBERTO INCONTRATO

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Quaderno CIPUR n. 2.



Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Quaderno CIPUR n. 2.

Per quanto riguarda i decreti legislativi necessari per l'applicazione del disegno di legge si sottolinea che, secondo il disegno di legge, tali decreti saranno emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (di concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere, delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni. Tale parere appare sostanzialmente non vincolante e non obbligatorio in quanto superato il predetto limite temporale il Ministro comunque emana i relativi decreti. Lo stesso dicasi per le ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi che possono essere adottate con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure di cui sopra. Appare indispensabile che i pareri delle competenti commissioni parlamentari siano, invece, obbligatori e vincolanti.

ALBERTO INCONTRATO

Considerazioni di fondo sulla riforma dello stato giuridico

di Marcello Scalzo

Un riassetto dello stato giuridico dei professori universitari si profila all'orizzonte e, come spesso accade, le critiche piovono numerosissime. Ma su di una cosa la stragrande maggioranza del corpo docente concorda: il sistema universitario italiano deve essere rifondato.

Credo sia opportuno, preliminarmente, chiederci quale sia il tempo medio di permanenza di un professore universitario nell'ambito didattico. Supponendo che mediamente si sia diventati professori associati all'età di 35-40 anni, ne consegue come il tempo medio di permanenza possa essere stimato non inferiore ai 30 anni. Questo significa che quando il sistema è entrato a

regime, 30 anni costituiscono il tempo medio di rinnovamento ovvero il tempo necessario, ferme restando le risorse e gli spazi didattici, perché un nuovo professore possa entrare nel sistema. Come seconda riflessione mi chiedo di quanto aiuto mediamente ha bisogno un professore per svolgere la sua mansione didattica e scientifica (ometto di considerare in questo discor-

so l'attività assistenziale propria dei medici). Specialmente in ambito scientifico, ma anche il settore umanistico-economico-giuridico non ne è esente, con l'avanzare degli anni è sempre più difficile condurre esclusivamente in prima persona il lavoro sperimentale. Il normale se non auspicabile ampliamento dell'ambito entro cui si svolge la ricerca, il carico didattico, gli

impegni organizzativi interni di varia natura e non ultima una progressiva diminuzione della resistenza fisica fanno sì che, oggettivamente, ciascun professore cerchi un sostegno. Il professore allora si indebita moralmente con uno o più giovani soggetti ai quali offre come risarcimento o uno spazio nell'attività libero-professionale da lui esercitata e su questo nulla da ridire) e/o

una speranza di collocamento all'interno dell'organico universitario. In quest'ultimo caso il professore scommette sulla possibilità che la Facoltà sia disposta concedergli un posto di ruolo dimenticandosi, per incoscienza od opportunismo, della cinetica del rinnovamento di cui abbiamo discusso all'inizio. In quest'ottica si può dare una lettura non tanto irrealista di alcuni fatti che hanno condizionato l'evoluzione dell'Università negli ultimi 25 anni. I bandi concorsuali biennali previsti dalla legge 382/80 non sarebbero stati disattesi per cattiva volontà ma semplicemente perché materialmente mancavano gli spazi da riempire. Questo è indirettamente

confermato dall'idea politica del Ministro Ruberti che agli spazi didattici ampliando il numero delle sedi universitarie ed

attivando i corsi di diploma universitario. Sorgono così Università, che sarebbe meglio chiamare cattedrali nel deserto, ove però si può piacere la sete di una parte degli associati ma anche di un gran numero di ricercatori ai quali la legge 341/90 ha nel frattempo riconosciuto il diritto della docenza. Ma i grandi Atenei sono le sedi ove il malcontento è maggiore ed allora ecco l'intervento dei Diplomi universitari oltre all'abuso dello sdoppiamento dei corsi anche se i numeri non lo consentono. La recente riforma degli Ordinamenti Didattici, infine, abolisce le tabelle ministeriali (cosa eccellente) ma che, guarda caso, produce la mostruosa cifra di 10000 corsi di laurea con 100000 discipline. Ma adesso, finalmente, tutti hanno un insegnamento, anche se magari di soli 2 crediti, anzi addirittura c'è bisogno di altri docenti. Si fa peccato a pensare che dietro tutto ciò possa anche essere esistito il disegno di fare in modo che l'Università diventasse un mezzo per controllare la disoccupazione? Riflettete su cosa hanno potuto significare le aperture di nuove sedi in termini non solo di docenti ma anche di personale tecnico-amministrativo.

Una domanda finale: quanti di coloro che sono diventati responsabili di un corso avevano la competenza universitaria del medesimo? Se tralasciamo il caso particolare delle materie di base la risposta potrebbe far arrossire noi, docenti, per l'imbarazzo e loro, gli studenti con ammessi genitori, per la rabbia di essere stati oggetto di un raggio. Questa è Università?

Come si colloca il progetto di riforma dello Stato Giuridico in questo contesto?

Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al contenuto dei punti d) ed e) del "disegno Moratti" in forza dei quali è possibile la copertura degli spazi scientifico-didattici delle Università da parte di soggetti estranei al mondo accademico.

La figura del professore a contratto, è in verità già prevista dalle norme attuali, tuttavia il disegno Moratti pone su que-

sto aspetto un accento più marcato specialmente se lo si ricollega con la dichiarata volontà di introdurre forme di flessibilità del rapporto di lavoro (primo comma art.1).

Intorno agli anni 2005-2007, fra poco quindi, circa il 50% dell'intero corpo docente andrà in pensione ed ovviamente saranno proprio le fila dei Professori Ordinari a subire la maggiore decurtazione seguita, a distanza di "una mezza incollatura", dal gruppo degli Associati.

In un'ipotesi di riforma dello stato giuridico proposto nella passata legislatura (progetto Zecchino), aveva fatto capolino l'idea del full professor. Pur nella validità dell'idea an-

Non solo il ruolo dei ricercatori, ma anche quello dei professori ordinari ed associati è messo in esaurimento

glossa sono l'estensore del progetto si rese ben presto conto delle difficoltà della sua applicazione alla realtà italiana. Appariva infatti

impossibile non consentire a circa 12000 professori ordinari di transitare ope legis in quella nuova categoria. Ma passando il tempo sono diminuiti i possibili resistenti. La riforma proposta adesso, guarda caso, non ha lasciato alla norma transitoria (acomodante?) il compito di gestire la transizione ma ha chiaramente indicato nell'opzione il percorso obbligatorio per i professori già ordinari od associati che avessero intenzione di migrare nel nuovo stato giuridico. Che non possa non essere un passaggio privo di dolori lo si potrebbe desumere da quanto espresso dal comma 3 della lettera a) ove si chiarisce!! come i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia per la partecipazione ai giudizi di idoneità debbano essere distinti. I ricercatori accusano la Moratti di aver messo il loro ruolo in esaurimento, in realtà in esaurimento sono anche gli attuali Professori Ordinari ed Associati.

Perché il professore a contratto?

Come affermato nell'art. 2 della legge 382/80 e ripreso con maggior forza dalla legge sugli ordinamenti didattici, l'Università dovrebbe essere in grado di formare culturalmente i giovani anche in relazione alle esigenze del mercato interno addirittura come quello di pertinenza del territorio su cui insiste l'Ateneo. Ecco allora che il professore a contratto costituisce una soluzione ragionevole. La tutologia già l'abbiamo conosciuta nell'Università, il professore a contratto, se non sarà ancora una volta oggetto di clientela e favoritismo, potrà costituire un ottimo punto di partenza per coprire vuoti culturali e creare le basi scientifiche per riempirli, se il caso. La presenza di veri specialisti sarà quindi il mezzo con cui le Facoltà acquisiranno una reale visibilità, cosa oggi inesistente.

Tanti professori a contratto, un numero ragguardevole di professori associati, un numero molto contenuto di professori ordinari (2-3000 auspicabili). Se questa è la base di partenza per l'Università del 2010 si dovrebbe avere il coraggio, visto lo stato attuale, di essere possibilisti.

Schema di disegno di legge concernente: "Riordino dello stato giuridico dei professori universitari" (Moratti-De Maio)

Art. 1

1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indice, con proprio decreto per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico disciplinari, stabilendo in particolare:

1. il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, in relazione al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria;

2. le procedure e i termini per l'indizione e la conclusione dei giudizi ideativi;

3. i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione differenziati per ciascuna fascia;

4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineligibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

5. la durata dell'abilitazione e il limite di ammissibilità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l'idoneità;

6. la semplificazione delle procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai fini delle valutazioni dei candidati;

7. la mobilità dei docenti di prima e di seconda fascia nell'ambito del sistema universitario italiano, anche definendone i profili finanziari, e nell'ambito dell'Unione Europea;

8. strumenti per incentivare il reclutamento degli addetti alle attività di ricerca di cui al punto g);

9. gli incentivi per la transizione opzionale dal vecchio al nuovo stato giuridico;

b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i);

c) i contratti a tempo determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono stipulare con il medesimo docente un contratto a tempo indeterminato, ovvero risolvere il rapporto; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può stipulare con professori di altra università un contratto a tempo determinato, ovvero anche a tempo indeterminato nel caso in cui l'interessato sia legato ad altro ateneo con rapporto a termine;

d) le università procedono alla copertura di posti di professori di prima o seconda fascia, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero a tempo indeterminato, con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che valutato il curriculum degli interessati, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni

continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere;

f) per svolgere attività di ricerca le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti con possessori di laurea di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere.

g) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;

h) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università, purché non in conflitto con gli interessi dell'istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;

i) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base pari a euro... ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche o collegate alla didattica. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all'impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico conferito con contratto individuale;

l) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il... I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per il periodo previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210;

m) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

n) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l'indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere h) ed i) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

o) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Art. 2

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

STRUTTURA DEL CIPUR

Presidente nazionale
Paolo Manzini
Vice Presidenti
Alberto Incoronato (vicario), Roberto Andreoli e Nino Luciani
Giunta Nazionale
Roberto Andreoli, Clemente Crisci, Vittorio Ferraro, Alberto Incoronato, Giuseppe Ingrassia, Nino Luciani, Vittorio Mangione, Paolo Manzini, Marcello Scalzo, Francesco Sorrentino.
Tesoriere
Carlo Pellegrino
Proibiviri
Francesco Bonsignori, Sergio Di Noto Marrella, Giuseppe Faraci.
Vittorio De Zanche, Antonio Scaglione (supplenti).
Sindaci revisori dei conti
Sergio Bressan, Leonardo Bosi, Oreste Ortolani.
Giuseppe Burrafato, Mario Ciuffi (supplenti).
Segreteria Cipur
Cristina Baldoni e Monia Tribbiani

PRESIDENTE NAZIONALE CIPUR

prof. Paolo Manzini
06127 PERUGIA
Via Tilli, 58
Tel. 075/5008753 - 075/5008750
Fax. 075/5008851
Email: cipur@tin.it
Sito Internet: <http://www.cipur.it>

DELEGATI DELLE SEZIONI NAZIONALI

Sezione Nazionale Contenzioso: *Vittorio Mangione*
Sezione Nazionale di Medicina: *Clemente Crisci*
Sezione Nazionale per i contatti con le forze politiche ed il Parlamento: *Marcello Scalzo*
Sezione Nazionale per i contatti con le forze sindacali: *Vittorio Ferraro*
Sezione Nazionale dell'informazione scritta e Direttore Editoriale di "Università Oggi": *Francesco Sorrentino*
Sezione nazionale per i contatti con le sedi: *Giuseppe Ingrassia*

RAPPRESENTANTI AL CUN

Area 01 - Matematica Vittorio Mangione Università di Parma Tel. 0521/902336	Area 06 - Medicina e Chirurgia Clemente Crisci Università di Firenze Tel. 055/4277562
Area 02 - Fisica Claudio Palma Università di Roma III Tel. 06/55177218	Area 07 - Scienza Agraria e Veterinaria Graziano Zocchi Università di Milano Tel. 02/26607228
Area 03 - Chimica Paolo Bruno Università di Bari Tel. 080/5442023	Area 09 - Ingegneria Industriale Giuseppe Surace Università di Torino Tel. 011/5646821
Area 04 - Scienze della Terra Vittorio De Zanche Università di Padova	

COORDINATORI

RICERCATORI

Prof. Pasquale Santè
Tel. 081/7062372 - fax 081/54645 - pasquale.sante@fastwebnet.it

ASSISTENTI ORDINARI

Prof.ssa Maria Elisabetta Oliveri
Tel. 095/7382807 - Fax 095/333231

Direttore Responsabile Prof. Paolo Manzini

Università di Padova

Vice Direttore Responsabile Dott. Angela Carrubba

Direttore Editoriale Prof. Francesco Sorrentino

Università di Catania

Vice Direttore Editoriale Prof. Alberto Incoronato

Università di Napoli

Registrato

presso il Tribunale di Perugia
con numero 25/96 in data 25 luglio 1996

Direttore Responsabile

06128 PERUGIA

Via Tilli, 58

Tel. 075/5008753 - 075/5008750

Fax. 075/5008851

Direzione Editoriale e Redazione

Impaginazione Grafica

Media On Line s.r.l.

95131 CATANIA

Corso Sicilia, 43

Tel. 095/312965 Fax 095/313005

Tipografia

Tipografia Grafica Salvi

Perugia

Giornale non in vendita, viene inviato in omaggio: agli iscritti dell'Associazione, ai Rettori e ai Direttori Amministrativi di tutti gli atenei, ai Deputati e Senatori, ai responsabili nazionali degli Uffici Scuola dei Partiti, ai responsabili per la Cultura e l'Università dei maggiori quotidiani e magazines del Paese.
E-Mail: cipur@mediaonline.it

NORME REDAZIONALI

La partecipazione dei lettori è ritenuta indispensabile per la vivacità e la completezza del dibattito e la circolazione delle idee; pertanto la collaborazione è aperta a tutti gli iscritti e, in casi particolari, anche ai non iscritti.
I contributi, tranne rarissime eccezioni, non possono mai superare la dimensione di 60 righe costituite da 65 battute ciascuna, compresi gli spazi.

Gli articoli in formato testo devono essere mandati, preferibilmente in attachment, in formato "Microsoft Word" o RTF. Le immagini dovranno avere un formato PC nei seguenti tipi: BMP, TIF, JPG, GIF (oppure stampate su carta fotografica). Il suddetto materiale deve essere inviato entro giorno 10 di ogni mese tramite posta elettronica all'indirizzo: cipur@mediaonline.it

MEDIAONLINE s.r.l.

Corso Sicilia, 43 - 95123 Catania

PRESIDENTI DI SEDE CIPUR

Località	Telefono	Fax	E - mail
ANCONA			
Pres. Vincenzo Suraci	071/5964427	071/883911	v.suraci@ao-umbertoprino.marche.it
BARI Statale			
Pres. Paolo Bruno	080/5442023	080/5442119	p.bruno@area.ba.cnr.it
BARI Politecnico			
Pres. Aldo Redaelli	080/5963670	080/5963612	redaelli@pascal.dm.uniba.it
BASILICATA			
Pres. Ciro Senofonte	081/5788411		
BERGAMO			
Pres. Erasmo Recami	035/277308	035/562779	recami@mi.infn.it
BOLOGNA			
Pres. Nino Luciani	051/2093938	051/2093938	nino.luciani@mail.ling.unibo.it
luciani@eleib1.ling.unibo.it			
CAGLIARI			
Pres. Giampaolo Farina	070/663408	070/663244	
CAMERINO			
Pres. Ivano Santarelli	0737/403218	070/663244	ivanofranco.santarelli@unicam.it
CASSINO (FR)			
Pres. Franco Tamassia	0776/299774	0776/311839	f.tamassia@eco.unicas.it
CATANIA			
Pres. Francesco Sorrentino	095/256742		fsorrent@inbox.unict.it
COSENZA			
Pres. Ottavio Cavalcanti	0984/493191	0984/493618	cidd@amministrazione.unical.it
FERRARA			
Pres. Guido Casaroli	0532/291651	0532/200188	crimen@unife.it
FIRENZE			
Pres. Clemente Crisci	055/4277562	055/4220133	crisci@cesit1.unifi.it
GENOVA			
LAQUILA			
Pres. Fernando Mazza	0862/433768	0862/433753	mazza@isc.mlib.cnr.it
LECCE			
Pres. Domenico Lenzi	0832/320431	0832/320541	lenzi@ultra5.unile.it
MACERATA			
Pres. Carlo Riccio	0733/258362	0733/258359	carloriccio@unimc.it
MESSINA			
Pres. Alfredo Carducci Artemisio	090/2212335	090/693917	carducci@www.unime.it
MILANO Politecnico			
Pres. Leonardo Bosi	02/23996124	02/23996126	leonardo.bosi@fisi.polimi.it
MILANO Statale			
Pres. Arnaldo Pmelli	02/50317054	02/50316949	apinelli@mailserver.unimi.it
MODENA			
Pres. Roberto Andreoli	059/2055092	059/373543	andreoli@unimo.it
NAPOLI Navale			
Pres. Giulia Scherillo	081/5475127	081/5521608	giulia.scherillo@uninav.it
NAPOLI Federico II			
Pres. Alberto Incoronato	081/2538136	081/5525611	incorona@unina.it
NAPOLI II Ateneo			
Pres. Antonio Romano	081/5666776	081/5666775	antonio.romano@unina2.it
PADOVA			
Pres. Paolo Manzini	049/8275323	049/8275366	paolo.manzini@unipd.it
PALERMO			
Pres. Salvatore Minafra	091/6657932	091/6657948	minafra@unipa.it
PARMA			
Pres. Vittorio Mangione	0521/902336	0521/902336	mangione@prmat.math.unipr.it
PAVIA			
Pres. Daniele Scevola	0382/502672	0382/423320	scevdan@ipw36.unipv.it
PERUGIA			
Pres. Carlo Pellegrino	075/5854948		palatino@unipg.it
PISA			
Pres. Giuliano Venturini	050/554131	050/565333	giuliano.venturini@dsc.unipi.it
PESCARA			
Pres. Giuseppe De Matteis	085/4537793-8	085/4537794	gdematteis@unich.it
ROMA La Sapienza			
Pres. Marcello Scalzo	06/49913669	06/49913888	marcello.scalzo@uniroma1.it
ROMA III			
Prof. Vittorio Ferraro	06/54577370		ferraro@sma.uniroma3.it
SASSARI			
SIENA			
Pres. Cosimo Loré	0577/41073	0577/45487	lorecc@unisi.it
TORINO Politecnico e Statale			
Pres. Giuseppe Surace	011/5646821	011/5646899	surace@athena.polito.it
TRIESTE			
Pres. Pietro Baxa	040/5582642	040/6763256	baxa@univ.trieste.it
UDINE			
Pres. Pier Carlo Craighero	0432/558268	0432/558052	piercarlo.craighero@dic.uniud.it
URBINO			
Pres. Antonio Fazi	0722/305241	0722/320188	a.fazi@uniurb.it
VENEZIA			
Pres. Alberto Scrivanti	041/2578572	041/2578517	scrivant@unive.it
VITERBO			
Pres. Franco Carlo Ricci	0761/357664	0761/357662	felricci@unitus.it

Lettere al Direttore Otorinolaringoiatria:

Epilogo in Cassazione Penale mentre il Prof. Giorgio Molinari ricusa i commissari al concorso di Messina

di Leonardo Bossi

Il ruolo unico

Carissimi Amici, ho letto con grande attenzione nell'ultimo numero di "Università Oggi" (13 marzo 2003) i vari articoli, ma quello che più di tutti mi ha colpito è stato l'articolo a firma dell'amico Sorrentino dal titolo "lanciare la nostra proposta", che riporta la "storica posizione" del CIPUR e dice testualmente "ritengo... non debba essere abbandonata...". In questa mia lettera farò essenzialmente riferimento a questo articolo perché la ottima convergenza che vi era stata in un passato non molto lontano derivava essenzialmente dalla quasi completa sovrapposibilità delle proposte CIPUR-CNU, che peraltro erano sostanzialmente molto vicine a quelle di tutte le altre Organizzazioni della decenza ad esclusione dell'USPUR. Sono stato favorevolmente colpito dal fatto di avere appreso che ancora oggi la proposta ufficiale del CIPUR è quella largamente condivisa e ho percepito, sia dalla relazione dell'amico Manzini, sia dall'articolo di Sorrentino come in altri, che la ragione dell'abbandono della "storica posizione" era quella della scarsa "audience" di questa proposta da parte delle Forze Politiche e la necessità di "adattamento" alle posizioni più "gettonate" del momento. Non vorrei avere banalizzato tutto, ma mi sembra che solo questa sia la ragione.

Io sono convinto che le nostre organizzazioni, tutte le organizzazioni, che hanno nel tempo maturato, attraverso scontri, incontri, confronti, dibattiti etc., una posizione ed elaborato una proposta che è stata ritenuta la migliore possibile per la risoluzione dei problemi annosi dell'Università debbano seguire con perseveranza e coerenza il cammino tracciato, spiegandolo senza vergogna in tutte le sedi, lasciandosi spazi di manovra successivi per aggiustamenti e arretramenti che, se invece presentati inizialmente potrebbero essere considerati come proposte soddisfacenti per i nostri rappresentanti. Il mio invito è quello di esprimere unitariamente e con forza le nostre posizioni ufficiali, consacrate dai nostri congressi, e rimandare a quando "contratteremo" le posizioni di retroguardia, solo in questo modo la nostra difesa potrà consentirci spazi di manovra ancora accettabili.

Gonto su una lettura benevola di questa mia mail. Molto cordialmente
Sergio Serigi

Ancora su illeciti concorsuali

Caro Direttore, il "cittadino" italiano che non è emigrato da un Paese dove settecento assistenti di volo Alitalia si ammalano simultaneamente (con "regolare" certificato medico), dove quarantamila falsi invalidi sono dipendenti dalle Poste, dove non è in-

dagato chi ha emesso tali certificati, dove una cattedra universitaria può essere assegnata ad un defunto per non turbare precedenti accordi di cordata; per inferenza statistica non può aspettarsi un ragionevole ritorno in servizi delle somme pagate come imposte e tasse.

Nel Rinascimento, quando l'Italia primeggiava tra i Paesi civili, contava la competenza, l'intraprendenza, l'innovazione personale. Nell'antirinascimento, cioè oggi, se il singolo non è aggregato a qualche organismo collettivo, influente per i vantaggi conferiti ad altre lobby o in ragione del numero dei voti che gestisce, conta meno di una formica nel formicaio.

Ritengo che sia questa la ragione per cui nel Bel Paese dilagano le lobby, di natura molto, ma molto varia. Comunque intoccabili, anche se costosi referendum risultano contrari ai loro appannaggi e se l'adempimento dei compiti istituzionali è sostanzialmente disatteso, essendo solo formale o in tempi tali da renderlo inutile. Perciò non è realistico provare a limitarne i privilegi: si può solo cercare di ridurre la nocività con azioni modeste, contando sulla sorpresa e sperando che l'esempio abbia un seguito, ovviamente di natura diversa per non incappare nell'inevitabile reazione.

Sulla base di informazioni raccolte nel sito <http://www.corteconti.it/La-Corte-n/Lazio/Uffici-reg/Procura-Re/Competenze/index.asp> è quello che ho cercato di fare inviando per fax alla Procura della Corte dei Conti del Lazio la seguente segnalazione.

"Alla Procura Regionale della Corte dei Conti 25 via A.Baiamonti 00195 Roma (RM) fax 06-3876 2736

rendo noto formalmente a codesto Ufficio che il TAR del Lazio con sentenza n.171/94 accettò il ricorso promosso da me ed altri contro il risultato del concorso a 42 posti di professore universitario di la fascia, gruppo 297, bandito con DDMM 24.05.84 e 18.07.84, annullando la nomina dei vincitori.

Oltre agli illeciti sostanziali, che l'attuale normativa purtroppo non permette di contrastare, furono riscontrati illeciti formali talmente rilevanti da portare all'annullamento. Di conseguenza, l'allora Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) ribandì il concorso, richiedendo di nuovo tutti i documenti ai candidati (allegato 1, A1, di 1 pagina). Tra gli altri furono inviati, certamente non dall'unico avente diritto, anche i documenti di un candidato precedentemente vincitore ma decaduto prima della reiterazione del concorso. Il Ministro inoltre nominò la stessa commissione giudicatrice che aveva proposto la graduatoria dei vincitori annullata dalla sentenza del TAR, in spreghio, a mio parere, del principio (recepiuto negli artt.51 e 52 CPC) per il quale un giudice che produce una sentenza viziata non può essere rinominata per la stessa controversia,

perché non più in posizione di terzietà, in quanto tenderà a difendere il suo risultato precedente. Anche per timore di cause per danno emergente e lucro cessante. Con le cospicue spese del caso, la commissione reiterata (non rinnovata, come sarebbe stato logico) dopo sedici sedute ripropose gli stessi vincitori, incluso il defunto, nonostante fosse stata messa al corrente anche formalmente di tale fatto dal prof. Luciano Zanderighi. Su tale episodio, che aumentò fortemente il discredito verso le istituzioni, comparve almeno un articolo sul Messaggero di Roma (allegato 2, A2, di 1 pagina). Il ministro chiese un parere al Consiglio di Stato sull'inclusione del defunto tra i vincitori, ricevendo un parere nettamente contrario (allegato 3, A3, di 5 pagine). Tuttavia precdette alle nomine, scostandosi dalla graduatoria proposta dalla commissione, che avrebbe potuto o accettare o rifiutare, ma non modificare. A mio parere, ciò costituisce almeno illecito per eccesso di potere.

Su tale esito il sen. Adolfo Manis presentò un'interpellanza (allegato 4, A4, di 2 pagine) con richiesta di risposta scritta al Ministro dell'URST, di cui ignoro l'esito. Come ricorrente e come contribuente io ho avuto un triplo danno:

1. un giudizio ingiusto, con pesantissime conseguenze personali ed economiche;
2. il pagamento delle spese di ricorso al TAR per avere infine un risultato ancora più viziato del precedente (anche per i fatti connessi e conseguenti all'inclusione del defunto tra i vincitori); ed infine, come contribuente

3. ho dovuto forzatamente concorrere al pagamento delle spese di reiterazione (non rinnovazione) del concorso dovute a (a) manifesta incapacità della commissione, necessario presupposto all'annullamento della graduatoria proposta e (b) successiva nomine viziata eccesso di potere del ministro, oltre a una forte riduzione del mio apporto alla ricerca scientifica dovuti ai ridottissimi finanziamenti e negazione di collaboratori conseguenti all'assenza dalla fascia di decenza.

Chiedo se in base alla normativa sulla responsabilità amministrativa e civile dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art.28 della Costituzione, oggetto anche di un referendum, <http://www.corteconti.it/La-Corte-n/Lazio/Uffici-reg/Procura-Re/Competenze/index.asp>) codesta Procura non possa pretendere dai commissari e dall'allora ministro la rifusione dei danni causati all'Eriario dalla loro incapacità (ed eventuali ulteriori illeciti), e che finora ingiustamente sono rimasti a carico dello Stato. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio.
Con osservanza
Bologna 19.06.2003

Bruno Lunelli

Dipartimento di Chimica "G. Ciamician" Università di Bologna 2 via F.Selmi/I-40126 Bologna

L'otorinolaringoiatria è una disciplina accademica che non cesserà mai di stupirci: non si fa a tempo ancora a venire in possesso della sentenza in esteso, con la quale la Suprema Corte di Cassazione Penale, in data 28/3/2003, ha confermato definitivamente le condanne ai commissari del concorso a cattedre truccate, ci veniamo a conoscenza di un ulteriore episodio del quale occuparsi.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, come dicevamo, è stato definitivamente annullato il concorso a Cattedre di Otorinolaringoiatria bandito dal MURST nel 1988; la Cassazione, infatti, ha rigettato i ricorsi presentati da alcuni imputati ed ha confermato la precedente sentenza (n°30411/2001 del 5/11/2001), con la quale sono stati condannati - ormai in via definitiva - Prof. Vittorio COLLETTI (Verona), Salvatore CONTICELLO (Torino), Italo DE VINCENTI (Roma), Giovanni MOTTA (Napoli), Gaspare PEZZAROSSA (Napoli), Paolo PUXEDDU (Cagliari). Per altri due commissari (Giovanni Battista CAIARANO di Catania e Carlo Vittorio CALEARO di Ferrara) il processo si è esaurito per decesso.

Degna di particolare menzione appare la figura di alcuni di essi: - Giovanni MOTTA, in primis, è un personaggio del quale ci siamo già occupati in precedenti articoli, in quanto è stato indicato dai giudici come un autentico "despota" nazionale della disciplina, tanto da scrivere egli stesso il giudizio con il quale il figlio Gaetano ha vinto la cattedra all'Università di Napoli. Nelle more fra il giudizio di Appello e quello della Cassazione ha avuto la soddisfazione di vedere la promozione anche dell'altro figlio (Sergio) a Professore Associato, evento già previsto dai giudici nella sentenza di appello.

- Paolo PUXEDDU, presidente della commissione del concorso del 1988, cioè quella dello scandalo in oggetto, che ha visto suo figlio (Roberto) promosso al posto di Professore Associato della Sua stessa Università (Cagliari) da una commissione della quale facevano parte Antonio ANTONELLI di Brescia e Alberto RINALDI CERONI di Bologna, che erano stati a loro volta "promossi" da Paolo PUXEDDU nel concorso annullato dalla Cassazione.

- Vittorio COLLETTI di Verona, che ha una posizione singolare in quanto è "vincitore" del concorso del 1988 (quello annullato) ed, addirittura, "commissario" nel concorso successivo (quello del 1992), per il quale è stato condannato penalmente dal Tribunale di Roma; tale condanna si aggiunge ad un'altra inflittagli dal Tribunale di Verona per irregolarità nello svolgimento di esami di profitto presso una Scuola di Specializzazione.

Ovviamente non abbiamo notizia di alcun provvedimento preso da parte del Ministro dell'IUR (On. Leuzia MORATTI), alla quale il nostro giornale viene inviato in copia, né del Ministro della Salute (On. Girolamo SIRCHIA), per quei "vincitori" del concorso del 1988 che svolgono illegalmente la funzione di "Primari Ospedalieri", come pure non sappiamo di alcun provvedimento preso dai Rettori dei vari Atenei né dagli Ordini dei Medici competenti per territorio. Ma ciò che ci sorprende, allo stato attuale, è quanto sta accadendo all'Università di Messina, presso la quale è stato bandito un concorso per un posto di Professore Ordinario di Audiologia (Med. 32), al quale partecipano i figli di Giovanni Motta (Gaetano) e di Cosimo Galletti (Franco), promossi nel concorso dell'88, "annullato" dalla Corte d'Appello di Roma, che cercano di vincere una cattedra di riserva,

ove mai, avendo la Giustizia completato il suo corso, il Ministro Moratti ne venisse informato da qualcuno e decidesse di salvaguardare la dignità dell'Università italiana annullando, per decreto, il concorso del 1988. Il settimanale "l'Espresso" (Baroni pigliatutto" n° 52, pag. 67-69, del 26/12/2002 e "Canici sporchi" n° 9, pag. 39-60, del 27/2/2003) spiega abbastanza dettagliatamente la situazione ma, evidentemente, non rientra nelle letture abituali del Ministro né in quelle degli addetti alla rassegna stampa. Se lo fosse stato, il Ministro saprebbe che del suddetto concorso di Audiologia di Messina fanno parte come commissari i Prof. Raffaele Luciano FIORELLA ed Alberto RINALDI CERONI, anche essi "promossi" nel concorso dell'88 (sic!). Il Prof. Giorgio MOLINARI di Padova, candidato bocciato al concorso "annullato" del 1988, si è presentato al concorso attualmente in itinere presso l'Università di Messina ed ha inviato al Rettore dell'Università di Messina (e per conoscenza al Ministro della Repubblica ed al Procuratore della Repubblica di Messina) la seguente ricusazione, da noi riportata di seguito in esteso:

RACCOMANDATA A.R.
Mitt.: Prof. Dott. Giorgio MOLINARI
Ri 35132 PADOVA - Via Cavalieri, 6
Al Magnifico Rettore dell'Università di Messina (nella persona del Prof. Gaetano SILVESTRINI) - Piazza Pugnaliati, 1 - 98123 MESSINA e p.c.:
Al Ministro dell'URST (nella persona dell'On. Leuzia MORATTI) - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA - Al Ministro della Salute (nella persona dell'On. Girolamo SIRCHIA) - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 ROMA
Al Preside della Facoltà di Medicina (nella persona del Prof. Francesco TOMMASELLO) - Policlinico Via Consolare Valeria - 98100 MESSINA - Al Procuratore Capo della Repubblica di Messina (nella persona del Dott. Luigi CROCE) - Via T. Cannizzaro - 98123 MESSINA

Oggetto: Concorso al posto di Professore Universitario di ruolo (prima fascia), ragg. Med 32 (Audiologia) presso l'Università di Messina, bandito con Decreto Rettoriale n° 89 del 4 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 55 del 12/7/2002.

Ricusazione dei commissari: Proff. Desiderio PASSALI, Enzo MORA, Alberto RINALDI CERONI e Raffaele Luciano FIORELLA.

Il sottoscritto, Prof. Giorgio MOLINARI, nato ad Advria (RO) il 12/12/1934, candidato al concorso in oggetto, considerato: a) la sentenza definitiva da parte della Corte di Cassazione Penale in Roma (procedimento n° 13217/2002 + altri due rinviati), i ricorsi degli imputati alla precedente sentenza della Corte di Cassazione, respinti con ulteriore sentenza in data 28/3/2003; b) il parere-decisione del Consiglio di Stato (n° 375/2002 del 20/3/2002); c) la sua recente lettera pubblicata su "Università Oggi", (n° 33, pag. 7 e 8, del 18/9/2002), organo ufficiale del C.I.P.U.R. (Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo - Via Tilli, 58 - 06128 PERUGIA), nonché gli articoli pubblicati recentemente sia sul medesimo giornale (n° 37, pag. 8, del 13/3/2003) sia su "l'Espresso" ("Baroni pigliatutto" n° 52, pag. 67-69, del 26/12/2002 e "Canici sporchi" n° 9, pag. 39-60, del 27/2/2003) (che qui si intendono integralmente trascritti), RICUSA i seguenti commissari: - Prof. Desiderio PASSALI (moglie, vincitrice del premio A.I. D.D.A. "Madame Curie" e due figli in carriera), vincitore del concorso a cattedra del 1984 (Commissari i Proff. Giovanni MOTTA e Cosimo GALLETTI), che dovrebbe "giudicare" i figli dei suoi ex-

commissari;
- Prof. Enzo MORA (in base alla carriera) - vincitore del concorso a cattedra del 1984 (Commissari i Proff. Giovanni MOTTA e Cosimo GALLETTI), che dovrebbe "giudicare" i figli dei suoi ex-commissari. Recentemente, in qualità di Presidente dell'A.U.O.R.L. (Associazione Universitaria di Otorinolaringoiatria), ha ritenuto "sua sponte" di nominare, quali referenti regionali, il Prof. Sergio MOTTA (figlio del Prof. Giovanni e fratello del Prof. Gaetano) per la Campania ed, analogamente, il Prof. Bruno GALLETTI (figlio del Prof. Cosimo e fratello del Prof. Francesco) per la Sicilia;
- Prof. Alberto RINALDI CERONI - vincitore del concorso a cattedra del 1988 (annullato in base alle citate sentenze e, quindi, giuridicamente retrocesso al ruolo di Professore Associato);
- Prof. Raffaele Luciano FIORELLA - vincitore del concorso a cattedra del 1988 (annullato in base alle citate sentenze e, quindi, giuridicamente retrocesso al ruolo di Professore Associato). Inoltre, il sottoscritto segnala che, ad un precedente concorso per un posto di Professore Associato di Otorinolaringoiatria, D.R. n° 103 del 24/7/2000, pubblicato sulla G.U. n° 66 del 25/8/2000, bandito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, per tre idonei, sono risultati vincitori, oltre ad un vicevicerato della stessa Facoltà che ha bandito il ruolo, i Dott.ri Bruno GALLETTI (figlio del Prof. Cosimo e fratello del Prof. Francesco) e Sergio MOTTA (figlio del Prof. Giovanni e fratello del Prof. Gaetano) la cui vittoria era stata preannunciata nella citata sentenza della Corte di Appello Penale. Membri di tale commissione giudicatrice erano i Proff. Desiderio PASSALI (di cui sopra), Mario ROSSI TROMBARETTO e Alberto SARTORIS (tutti e tre tutti ordinari sono stati "promossi" in tale ruolo dalla commissione del concorso a cattedra del 1984, della quale facevano parte i Proff. Giovanni MOTTA e Cosimo GALLETTI), Francesco PIA (che diventò Professore di ruolo di prima fascia presso l'Università Piemonte Orientale successivamente a tale concorso) e Carlo MESOLELLA (Professore Associato con qualifica di aiuto del servizio diretto dal Prof. Gaetano MOTTA). Il sottoscritto chiede, ancora, se, rispondendo al vero che il Prof. Desiderio PASSALI sia stato, per entrambe le volte, "nominato" membro interno da parte del Consiglio di Facoltà; in tal caso, infatti, sarebbe molto interessante conoscere la "genesi" di tale reiterata designazione, laddove non trattasi di un professore ordinario della medesima Facoltà. Il sottoscritto chiede, infine, se, rispondendo al vero - nell'ambito di tale concorso - chi sarebbe stato un esiguo numero di partecipanti e che alcuni candidati, con rilevanti titoli di carriera e molto più anziani dei "vincitori", si sarebbero spontaneamente ritirati dallo stesso.

Il sottoscritto resta a disposizione degli Uffici competenti qualora intendano visionare i fascicoli processuali ovvero necessitano di documentazioni e/o decisioni in proposito. Con osservanza
Padova, data del timbro postale
Il sottoscritto
(Prof. Giorgio MOLINARI)

Restiamo, come sempre, in attesa di una risposta da parte del Ministro dell'Università, che il nostro giornale si impegna fin d'ora a pubblicare; come pure gradiremmo il parere del Ministro della Salute, nonché di conoscere i provvedimenti presi non solo dai Rettori ma anche dagli Ordini dei Medici sul conto dei cattedratici condannati. Ci siamo abituati, nel corso degli anni, a scandali di ogni forma e dimensione, ma sopportare addirittura che si possa restare in cattedra, dopo che la Magistratura ha definitivamente accertato che è stata "donata" dal papà, sarebbe troppo anche a leggere la sentenza) per la "Repubblica delle Banane".

Posizione della CRUI in merito al progetto di revisione del DM 509/99

In un progetto di revisione dell'attuale architettura dell'offerta formativa, la CRUI sottolinea quali obiettivi da perseguire, l'accentuazione della flessibilità, l'istituzione di un sistema rigoroso di valutazione dei risultati - che peraltro ha già avviato il suo corso nel suo progetto CampusOne - la garanzia delle autonomie degli Atenei per il mantenimento delle proprie specificità scientifico-didattiche nel rispetto delle compatibilità del sistema, la garanzia per gli studenti della continuità e del valore dell'offerta formativa. La CRUI, che è consapevole di effettive difficoltà dell'intero sistema universitario, docenti, studenti e personale amministrativo, nell'attuale fase di applicazione della riforma, sin da ora, offre la massima disponibilità, a sperimentazione conclusa, a collaborare nell'introduzione di misure correttive della riforma. La CRUI osserva peraltro come lo stesso CNVSU abbia constatato la mancanza ad oggi dei dati ricognitivi numerici per proporre le idonee modifiche, che siano di effettivo miglioramento del sistema. La posizione della CRUI è stata unanimemente deliberata nell'Assemblea del 20 marzo, specialmente per la preoccupazione che una riforma dell'architettura degli studi non sufficientemente condivisa generi forte confusione negli studenti, nelle loro famiglie e nelle Università, una situazione difficilmente governabile per la contemporanea vigenza di tre differenti ordinamenti didattici.

Anche ad evitare gli inconvenienti lamentati per un eventuale varo affrettato del 509, la CRUI chiede pertanto il rinvio dell'introduzione di modifiche, che implicino un obbligo di cambiamenti dell'architettura del sistema e/o della struttura degli ordinamenti dei corsi, fino alla conclusione di questa fase sperimentale, nell'ambito della quale si dovrebbe sviluppare un ampio dibattito nelle Università.

La CRUI prende peraltro atto della "interpretazione autentica" che il Ministro, nel suo intervento nell'Assemblea del 22 maggio 2003, ha dato dell'articolo di revisione del 509: il Ministro ha in modo netto assicurato che la revisione non intende imporre e non imporrà alcuna obbligatoria modifica dell'attuale architettura degli studi - che, anzi, è pienamente confermata - né dei loro ordinamenti, e che non vi saranno quindi perentori termini di applicazione. Ne consegue che, come la CRUI e molti Senati Accademici avevano chiesto, e come affermato dal Ministro, le Università potranno se lo vorranno, mantenere inalterata la loro offerta formativa sia nella sua attuale architettura che nella attuale struttura degli ordinamenti dei corsi di studio e che da ciò non deriverà loro alcuna conseguenza, se non quella che fa riferimento alla libera scelta degli studenti. I titoli rilasciati - che mantengono senza condizioni il valore legale - saranno differenziati fra loro, secondo un processo ormai avviato in tutta

l'Europa, solo per la caratterizzazione fornita dal Diploma supplement.

La CRUI registra peraltro, con soddisfazione, l'apertura che il Ministro ha dato a modifiche del testo dell'articolo che lo rendono coerente con la "interpretazione autentica" fornita.

La CRUI indica già con il presente documento alcuni dei punti dell'articolo che dovrebbero essere riscritti; altri ne proporrà negli incontri con il MIUR, che il Ministro, in coerenza con il concetto di un articolo aperto, ha accordato.

Le osservazioni preliminari sono le seguenti:

1. L'introduzione del cosiddetto percorso ad Y comporta (a parte la necessità della riscrittura del testo degli art. 3 e 11, i quali nell'attuale formulazione, sembrano prevedere l'obbligo di intervenire per la riformulazione dei corsi):

- il rischio che una eccessiva professionalizzazione del percorso formativo triennale conduca ad una rapida obsolescenza delle conoscenze acquisite a fronte di una veloce evoluzione del mercato del lavoro; e parallelamente il rischio che la laurea triennale metodologica sia semplicemente un segmento del percorso quinquennale senza la conclusione del quale lo studente non acquisisce un titolo utile o spendibile;
- l'esigenza di maggiori risorse di personale, servizi e strutture didattiche per garantire percorsi paralleli, le passerelle e le verifiche, ed una correlata maggiore esigenza in termini finanziari;
- la necessità di una totale ristrutturazione delle strutture amministrative e in particolare delle segreterie studenti con una specifica attenzione alla predisposizione di strumenti informativi idonei alla contemporanea gestione di un'offerta formativa così differenziata;
- il rischio di un eccessivo carico didattico sui docenti dovuto alla necessità di raddoppiare alcuni insegnamenti per la diversificazione dei contenuti (metodologici e professionali).

A questo proposito, la CRUI richiama l'attenzione sulla bozza del 7 aprile del Comitato della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione Superiore che sarà approvata a Berlino il prossimo 19 settembre, nella quale al punto "Degree structure: Adoption of a system essentially based on two maincycles" viene esplicitamente affermato "S. Bachelor degrees should be developed with particular regard to (real) employability and should (give access to/ give the right to apply for) master programmes". Ciò significa che viene individuato come requisito essenziale per la struttura a due cicli la possibilità di accedere dal primo al secondo livello. Se dunque il passaggio dalla laurea professionalizzante alla laurea magistralis non fosse adeguatamente garantito in via normativa, il rischio è che la prima non venga riconosciuta in Europa.

2. L'abolizione del computo dell'impegno orario del credito (art. 5, comma 3) rende difficilmente comparabile il

In soccorso del Ministro Moratti: "Proposta di "Y flessibile" per la riforma dell'ordinamento didattico, subito e al posto dell'ordinamento Zecchino

di Nino Luciani

Premissa. La considerazione dell'ordinamento didattico è un passaggio cruciale per lo stato giuridico, in quanto esso definisce i compiti didattici, e i conseguenti doveri e diritti dei docenti circa i compiti da attuare.

Gli attuali ordinamenti didattici non hanno avuto, fin da principio, il consenso della Comunità scientifica, tutti coloro ai quali, in posizione di responsabilità, i "politici del MIUR" avevano strappato il consenso.

Il dissenso non verteva sull'opportunità, o meno, di suddividere in "due lauree", la vecchia laurea, ma sulla prefabbricazione uniforme (per tutte le tipologie di laurea), a tavolino, della durata delle due nuove lauree. Ed oggi, in prima applicazione, i primi consuntivi avvalorano il dissenso.

Inoltre, dentro ogni classe di laurea, è stato creato un numero eccessivo di lauree, e di insegnamenti, che hanno frammentato la didattica, dequalificandola, col rischio di importare nell'Università quanto già fatto anni fa nella scuola media secondaria (ma, si spera, e ora in via di inversione di tendenza, grazie alla "nuova scuola Moratti"). E', forse, da tener presente che detta moltiplicazione è stata, per così dire, il rimedio inventato per correggere una specifica rigidità, ossia quella della riduzione dello spazio didattico della laurea principale (quella triennale) in quanto, appunto non pochi professori, temendo l'emarginazione dai poteri forti, hanno scavalcato la detta rigidità moltiplicando il numero delle lauree triennali, dentro ogni classe di laurea.

L'eccessivo numero della laurea ha anche reso difficile per le famiglie la possibilità di riconoscere quelle più adatte ai propri figli.

C'è, poi, una terza anomalia, che va crescendo. Precisamente, poiché il finanziamento statale alle Università va in una prospettiva di calo, vanno diffondendosi i Master (in concorrenza con la laurea specialistica), perché sono un veicolo per ottenere finanziamenti dal settore privato.

Per i detti motivi, occorre correggere l'attuale ordinamento e la cosa è urgentissima perché esso ha creato artificialmente un "eccesso" di carico didattico e una grave carenza di aule, il cui finanziamento sarà molto problematico, nell'attuale congiuntura.

Pur di ciò preso atto, ci troviamo paradossalmente riproposto dal nuovo Ministro lo stesso criterio, in forma diversa:


quello di riproporre un ordinamento con una prefabbricazione uniforme delle durata delle nuove lauree e inoltre di aggiungerlo all'ordinamento esistente, anche perché il Ministro avrebbe posto il vincolo che quanto avviato non va buttato totalmente, per cui crescerà ulteriormente il carico didattico e la carenza di aule, e

Consideriamo un caso pratico: la laurea di scienze politiche. Questa consiste tradizionalmente di 3 ceppi: economico, giuridico, storico-sociologico. Pertanto "1° anno di base" è insufficiente (servono 2 anni). Fatto questo, una professionalità di primo livello non ha senso, perché questa laurea introduce alle grandi decisioni eco-

3) che le due sub-lauree possano essere di durata diversa, a seconda della tipologia di studi (es., medicina, ingegneria, giurisprudenza ...).

4) che vi sia un periodo di base comune con possibilità di scelta in un range (1 o 2 anni) a seconda delle esigenze dei diversi corsi di laurea;

5) che, dopo la base, vi sia una



questo assurdamente perché il "contenuto dell'insegnamento totale" è rimasto uguale a quello del vecchio ordinamento. In parole brevi, lungo la strada del Ministro, si avrebbe la sovrapposizione di tre ordinamenti, tutti vigenti (quello vecchio, quello di Zecchino, e quello della Moratti) la qual cosa è fortemente ostacolata dalla CRUI.

Precisamente nel nuovo ordinamento MORATTI la suddivisione della vecchia laurea dovrebbe avvenire innestando su una "annualità di base" due possibili percorsi alternativi: uno di professionalizzazione di primo livello (di durata 2 anni); oppure uno di professionalizzazione di secondo livello (di durata 4 anni, in parallelo al primo livello, oppure di 2+2, in serie rispetto al primo livello), salvo altre varianti, ancora al vaglio (laurea magistralis?).

nomiche, giuridiche, storiche. Pertanto, la professionalità di primo livello richiede "2" anni aggiuntivi. E per avere una professionalità di secondo livello potrebbe andar bene (penso) "1" solo anno aggiuntivo.

Analoghe considerazioni ho sentito fare per altre lauree, con soluzioni diverse.

PROPOSTA. Fatta la premessa, il criterio di aggiustamento potrebbe essere:

- 1) che si riprenda a riferimento il precedente ordinamento (perché l'attuale è una giungla ingovernabile);
- 2) che si dia alle Facoltà la libertà di suddividere le precedenti lauree in due sub-lauree le cui rispettive durate, sommate, diano rispettivamente, in tutti gli Atenei, un totale uguale a quella della vecchia laurea;

suddivisione:

- in un corso professionalizzante che porti alla laurea di I livello della durata di 1 o 2 anni, a seconda della durata del periodo di base;
- ed un corso metodologico di 1 o 2 anni, seguito da un corso di specializzazione di 1 o 2 anni, che necessariamente si concluda con una laurea di II livello, della durata di 4 o 5 anni (incluso il corso metodologico) a seconda della durata del periodo di base;
- 6) Che dalla laurea di I livello si possa accedere al corso di specializzazione, con integrazioni stabilite dalla Facoltà.
- 7) Frattanto, fin da subito, si dovrebbe mettere ad esaurimento l'attuale ordinamento, fino alla conclusione dei suoi effetti già in atto, ed ordinare alle Facoltà di prepararsi a riprendere il vecchio in vista della riforma ad Y.

suo valore. Tale comparabilità è alla base del sistema europeo dell'ECTS e premessa essenziale alla mobilità degli studenti, rendendo possibile il reciproco riconoscimento dei corsi tra le Sed, nonché lo sviluppo di programmi di studio integrati a livello europeo (auspiciati dalla Commissione Europea oltre che esplicitamente richiamati nel già citato Comunicato di Berlino ed introdotti

3. Le reali conseguenze del vincolo percentuale (50-65%) dei crediti riservati alle attività formative di base e caratterizzanti saranno valutabili solo quando saranno disponibili la documentazione relativa alla ridefinizione delle Classi di laurea ed i decreti ministeriali dettagliati; sembra comunque legittima la perplessità sul rischio che si vada verso una maggiore rigidità dettata dal fatto che l'art. 10 letto con-

giuntamente all'art.11 (ove è previsto che i crediti vengano assegnati non solo a ciascuna attività formativa ma anche a ciascun ambito disciplinare) generi un vincolo agli ambiti disciplinari con logica disciplinaria.

4. La deroga al modello 3 e 2 prevista come opzione possibile per i corsi di studio per l'accesso alle professioni legali non appare coerente con l'impianto dell'articolo.